

**LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA
NEL COMUNE DI CASINA
IN FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE CON FIGLI MINORENNI
DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO COMUNALE**

**ART. 1
(OGGETTO)**

Il Comune di Casina in seguito alle modalità riorganizzative area minori del Servizio Sociale Unificato, che demandano alla competenza comunale la valutazione delle situazioni che richiedono assistenza economica, provvede ad approvare il seguente regolamento.

I criteri qui riportati si applicheranno per le richieste di assistenza economica comunale in favore delle persone e delle famiglie con figli minorenni che, trovandosi in condizione di bisogno, necessitano di interventi in grado di contrastare il disagio economico e l'esclusione sociale.

**ART.2
(DESTINATARI)**

L'assistenza economica prevista dal presente Regolamento è fruibile da parte dei Cittadini italiani e stranieri regolarizzati residenti nel Comune di Casina a cui garantire qualità di vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno, di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Nel rispetto degli accordi internazionali, con modalità e nei limiti definiti dalla legge regionale, hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di intervento anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché i profughi, gli stranieri non regolarizzati e non residenti, così come gli apolidi, ai quali sono garantite le misure di prima assistenza di cui all' art. 129, 1° c., lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112.

**ART.3
(FINALITA')**

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale erogati dal Servizio Sociale sono finalizzati alla protezione e all'assistenza di famiglie con figli minori in condizione di particolare disagio economico e sociale, attraverso le seguenti competenze;

- Accoglienza ed ascolto dei cittadini in situazione di disagio individuale o familiare di vario genere: economico, sociale, lavorativo, relazionale ecc;
- Aiuto ed orientamento nella rete dei servizi ed attivazione degli interventi di competenza comunale;
- Collegamento ed attivazione di altri servizi distrettuali.

**ART.4
(TIPOLOGIE DI INTERVENTO)**

Al conseguimento di tali obiettivi il Servizio Sociale provvederà con la formulazione di progetti personalizzati che potranno prevedere anche l'erogazione dei seguenti interventi:

- 1. Assistenza economica continuativa;**
- 2. Assistenza economica straordinaria;**
- 3. Buoni acquisto per generi alimentari e di necessità;**
- 4. Assistenza alloggiativa.**

Nel definire le prestazioni, il servizio, opera in modo tale da avere la maggiore garanzia che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate, il Servizio Sicurezza Sociale può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

ART.5

(ACCERTAMENTO CONDIZIONE ECONOMICA E MODALITA' D'ACCESSO)

Ai fini dell'accesso alle prestazioni economiche elencate, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 Marzo 1998 n° 109, modificato dal successivo decreto 3 Maggio 2000 n° 130.

La valutazione della situazione economica sarà calcolata in base ai criteri definiti dalla applicazione dell'ISE (fatto salvo le eccezioni derivanti da bisogni venutisi a creare in corso d'anno, a causa di eventi che abbiano completamente modificato la situazione economica precedente), al fine di poter definire criteri unificati per tutti coloro che richiedono prestazioni o servizi assistenziali.

Nella valutazione della situazione economica verranno aggiunti anche eventuali contributi economici e redditi esenti ai fini IRPEF, percepiti a vario titolo dai componenti il nucleo familiare.

L'erogazione del contributo economico è subordinata alla condizione che il beneficiario non abbia familiari tenuti agli alimenti (ai sensi degli artt. 433,448 c.c.), o che, se presenti, non siano effettivamente in grado di provvedere a sostenere economicamente il congiunto.

Relativamente all'accertamento di tali condizioni il Servizio Sociale ha la più ampia facoltà di verifica e controllo: nel caso i familiari tenuti agli alimenti, pur avendo condizioni favorevoli a provvedere nei confronti del/i congiunto/i, oppongano rifiuto o indisponibilità ad adempiere a tale obbligo di legge, il Servizio procederà all'erogazione del contributo ma potrà avvalersi della facoltà di avviare procedura legale di rivalsa per il recupero delle somme indebitamente erogate.

Le persone ammesse alle prestazioni economiche, hanno l'obbligo di:

- Presentare **DOMANDA** di **ASSISTENZA** al Servizio Sociale, compilando la modulistica predisposta;
- Comunicare al Servizio Sociale, entro 20 giorni, ogni variazione sopravvenuta delle condizioni del reddito e del patrimonio che erano state dichiarate al momento della presentazione della domanda di assistenza, anche qualora dette variazioni siano dovute dalla mutata composizione del nucleo familiare;
- Rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto di integrazione sociale predisposto in loro favore; nel caso la condivisione non sia mantenuta e/o la collaborazione richiesta venga a meno, il Servizio Sociale potrà sospendere l'intervento economico, riservandosi di procedere alla segnalazione scritta al Servizio Sociale Unificato, area Famiglia Infanzia Età Evolutiva, che mantiene competenza rispetto le segnalazioni alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi degli

artt. 333 e segg. c.c., nei casi in cui il mancato rispetto degli impegni progettuali assunti possano creare motivo di grave pregiudizio per i minorenni presenti nel nucleo familiare.

ART.6 **(CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE)**

Il MINIMO VITALE (MV) viene assunto come parametro di riferimento per definire l'accesso agli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento.

Il MV è determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 109, modificato dal successivo decreto 3 Maggio 2001 n° 130, così come riportato nella seguente tabella:

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	FASCIA DI REDDITO
2	Importo assegno sociale INPS X 1,57
3	Importo assegno sociale INPS X 2,04
4	Importo assegno sociale INPS X 2,46
5	Importo assegno sociale INPS X 2,85

- MAGGIORAZIONE di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- “ di 0,20 in presenza di figli minori ed assenza del coniuge;
- “ di 0,50 per ogni componente con handicap (di cui all'art. 3,c.3, della legge 5 Febbraio 1992 n° 104), o di INVALIDITA' superiore al 66%;
- “ di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro ed impresa.

L'IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE INPS SARA' RIVALUTATO ANNUALMENTE, IN BASE AGLI AUMENTI PENSIONISTICI.

ART.7 **(CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA)**

Per “ situazione economica “ si intende quella derivante dal calcolo dell'indicatore ISE (come disposto dal decreto legislativo 31 Marzo 1998 n° 109, modificato dal successivo decreto 3 Maggio 2000 n° 130).

A questo indicatore si aggiungono i seguenti correttivi:

1. aggiunta redditi esenti ai fini IRPEF, percepiti a vario titolo nel corso dell'anno di riferimento da parte dei componenti il nucleo familiare;
2. aggiunta contributi economici percepiti, come al punto 1.

Potranno accedere ai benefici indicati coloro che rientreranno nei parametri sopra riportati e alla data di presentazione della domanda avranno un patrimonio mobiliare inferiore a euro 1.500 e non avranno altre proprietà oltre alla casa di abitazione.

ART.8 **(ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA)**

L'Assistenza Economia Continuativa (AEC) si sostanzia in un sussidio mensile erogato in favore di persone o di nuclei familiari con figli minorenni che non siano in grado di provvedere al soddisfacimento dei bisogni primari.

Questo intervento economico sarà erogato limitatamente al tempo necessario a che le persone interessate possano reperire i necessari mezzi economici per il proprio sostentamento, così come per i figli minorenni, ed avrà perciò carattere di temporaneità.

Detto intervento sarà definito con un progetto personalizzato predisposto e redatto dal Servizio Sociale, in accordo con la Responsabile del Servizio a cui sarà indirizzato, la quale procederà a redigere la conseguente determinazione.

La redazione del progetto dovrà contenere:

- la situazione socio – economica al momento dell'accoglimento della richiesta;
- la definizione degli obiettivi / finalità che si intendono raggiungere tramite l'intervento di natura economica;
- l'ammontare della somma mensile da erogare, calcolata in base alla Tabella del MV;
- la definizione della durata temporale dell'erogazione (data di inizio e di termine).

Potranno accedere all'AEC le persone e i nuclei familiari che non raggiungono una situazione economica annuale che sia superiore a quella prevista all'Art.6.

Il contributo sarà erogato a partire dalla data della determinazione dirigenziale ed avrà una durata massima di sei mesi (6) e non potrà superare la quota di EURO 300,00 mensili.

Il medesimo contributo potrà essere concesso anche sotto forma di BUONO acquisto per generi alimentari e di necessità, ivi comprese le forniture per bambini piccoli (latte artificiale / pannoloni).

Si prevede che l'assistenza economica possa essere erogata anche a sostegno di progetti socio educativi , prevedendo una durata massima di 9 mesi, e un importo mensile massimo di euro 300,00.

Qualora siano accertate variazioni significative della situazione economica iniziale, tali da non giustificare più l'intervento di sostegno economico perché lo stato di bisogno non è più attuale, l'AEC può essere sospesa ancor prima della data di termine prevista nel progetto.

ART.9 **(ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA)**

L'Assistenza Economica Straordinaria (AES) è un contributo “ Una Tantum ” erogato in favore di persone o di nuclei familiari con figli minorenni che, a causa di una situazione economica di svantaggio, non siano in grado di affrontare autonomamente condizioni di bisogno impreviste e/ o straordinarie.

La richiesta di AES dovrà essere debitamente motivata e documentata.

La misura del contributo di AES sarà inoltre commisurata alla situazione economica familiare complessiva, calcolata così come indicato negli Artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

L'ammontare del contributo di AES non potrà superare il 70% della spesa documentata e, comunque, non potrà superare l'importo massimo fissato in EURO 516,46.

L'AES potrà essere erogata per un massimo di due (2) volte nell'arco dell'anno in corso.

I beneficiari di intervento di AES non potranno ricevere alcun contributo continuativo nell'arco del mese di erogazione del contributo “ Una Tantum “.

ART. 10
(ASSISTENZA ALLOGGIATIVA)

L'Assistenza Economica Alloggiativa (AEA) è finalizzata al pagamento del canone di affitto dell'abitazione occupata dalle persone e dai nuclei familiari con figli minorenni che non siano in grado di provvedervi con le proprie risorse economiche.

La condizione economica del richiedente dovrà essere debitamente documentata; ai fini dell'erogazione dell'intervento di AEA, il Servizio dovrà attentamente valutare quelle situazioni che hanno già avuto assegnato o che hanno già ricevuto il contributo per l'affitto, percepito allo stesso titolo (es.: Fondo Locazione).

L'ammontare del contributo sarà calcolato in base alla situazione economica, ai sensi del decreto legislativo 31 Marzo 1998 n° 109, modificato dal successivo decreto 3 Maggio 2000 n° 130, e non potrà superare il 70% delle spese di stipula del contratto di locazione e / o del canone di affitto mensile.

Il contributo avrà una durata non superiore ai nove (9) mesi nell'arco dell'anno e dovrà essere ricompreso nel progetto personalizzato di intervento, finalizzato al recupero dell'autosufficienza socio economica del beneficiario.

Nel caso in cui persone o famiglie con figli minorenni siano costretti a lasciare l'alloggio in affitto (es.: sfratto esecutivo), il Servizio potrà prevedere di ricorrere al loro collocamento presso strutture alberghiere o di accoglienza, per un periodo che non potrà superare i 30 giorni di tempo.

ART. 11
(MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI)

Per accedere alle prestazioni indicate, i cittadini interessati dovranno effettuare l'accertamento della propria situazione economica presso il Servizio Sociale, in base agli indicatori ISE, così come previsto nell'Art.7.

Successivamente alla verifica dei requisiti di bisogno socio economico, il richiedente dovrà compilare e firmare un apposito modulo di Domanda, allegandovi la documentazione probatoria attestante la condizione di bisogno.

L'istruttoria delle domande di Assistenza economica sarà condotta dal Servizio Sociale che valutata la situazione, redigerà il progetto di intervento, avvalendosi in caso di necessità di ulteriori accertamenti da effettuarsi anche con il supporto della Polizia Municipale al fine di rilevare il reale tenore di vita del richiedente / del nucleo familiare.

Il progetto, comprensivo della proposta di carattere economico, sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Sociale che lo dovrà approvare, dando poi avvio alla procedura amministrativa conseguente.

La Domanda di Assistenza economica e la documentazione probatoria, saranno conservati all'interno della Cartella di Servizio.

ART.12
(MOTIVI DI ESCLUSIONE)

E' motivo di esclusione dall'Assistenza economica la situazione economica superiore al Minimo Vitale.

Sono altresì escluse le richieste contenenti dichiarazioni non veritiere / inattendibili rispetto alle quali, eseguiti gli accertamenti di cui al precedente Art.11, si renda necessario la sospensione o l'esclusione dagli interventi di natura economica.

Viene altresì esclusa la richiesta di chi si trova in condizione di disagio economico riconducibile all'abbandono non motivato dell'attività lavorativa.

ART. 13
(DISPOSIZIONI FINALI)

L'Assistenza Economica, così come prevista dalle linee guida, è intesa come parte integrante di una più ampia progettazione finalizzata al recupero ed al reinserimento sociale autonomo delle persone e delle famiglie che si trovino in condizioni di disagio socio economico.

Nei casi particolari, previa una approfondita valutazione tecnica professionale avvallata dal parere favorevole del Responsabile del Servizio, è prevista la possibilità di deroga rispetto alle parametrizzazioni economiche ed alla tempistica indicata.